



COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO
Provincia di Lecce



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 22 del registro

in data: 30.07.2019

OGGETTO: ADDOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE ADDIZIONALE COMUNALE

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000							
Regolarità Tecnica				Regolarità Contabile			
Parere	FAVOREVOLE	Data	15.07.2019	Parere	FAVOREVOLE	Data	15.07.2019
Il Responsabile del Servizio				Il Responsabile di Ragioneria			
F.to Dott.Toma Salvatore				F.to Dott.Toma Salvatore			
L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di luglio alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, Consiliari in sessione ordinaria ed in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti alla trattazione dell’argomento.							
CAPUTO Mario Bruno				P			
SCHITO Giulio Rocco				P			
ANTONAZZO Giuseppe				P			
RIZZELLO Salvatore				P			
ESPOSITO Paola				P			
BIANCO Federio				P			
DECIMO Vincenzo				P			
FONTANAS Giorgio				P			
CALÒ Mario Bruno				P			
FIORILLO Paolo				P			
CANCELLI Salvatore				P			
COLACI Martino				P			
BLASI Luca				P			
Presenti 13				Assenti 0			

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Rodolfo Luceri**

La seduta è Pubblica

Il Presidente **FONTANAS Giorgio**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- con il D. Lgs. N. 360 del 28/09/1998 e successive modifiche, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche composta da una quota stabilita dallo Stato e da una quota facoltativa determinata dal Comune;

Dato atto che

- l'art. 1, comma 7 del D.L. n. 93 del 27/05/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 24/07/2008 confermato dall'art. 1, comma 123 delle L. n. 220 del 13/12/2010, ha disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Rilevato che dopo tre anni di blocco delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, dal 2019 è cessata la sospensione degli effetti delle deliberazioni comunali in aumento, disposta in origine dall'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015 e prorogata fino al 2018.

Dato atto di quanto segue:

- l'addizionale è composta da una quota stabilita dallo Stato e da una quota facoltativa determinata dal Comune. La quota di competenza statale non è mai stata applicata;
- i comuni, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. N. 446 del 15/12/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia ed il Ministro dell'Interno, e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- con il regolamento comunale può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali; tale soglia funziona quale limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale si applica al reddito complessivo;
- l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'art. 1 comma 11 del D.L. n° 138/2011, già richiamato, consente la diversificazione dell'aliquota in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

Considerato che

- con delibera di Consiglio n. 21 di pari data è determinata una aliquota unica pari al 0.5% al fine di assicurare al bilancio comunale fonti di finanziamento per il raggiungimento degli

equilibri di bilancio;

Ritenuto pertanto doveroso procedere:

- all'approvazione dell'apposito regolamento secondo le disposizioni prima elencate, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. N. 446 del 15/12/1997, regolamento composto da n. 9 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- l'art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche;
- il regolamento di Contabilità;
- lo Statuto del Comune;
- l'art. 34 comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche;
- art.193 e art.188 del D.Lgs 267/2000

Acquisito il prescritto parere del revisore dei conti

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.267 del 18/8/2000 dal Responsabile del settore Finanziario;

Uditi gli interventi del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri Schito, Esposito (che consegna il testo del proprio intervento alla presidenza), Fiorillo, Blasi e del Sindaco, depositati in atti.

Con voti favorevoli 8, astenuti 1 (Esposito) e contrari 4 (Fiorillo, Cancelli, Colaci e Blasi) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato regolamento (allegato "A") per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che, sino a nuovo atto, determina, l'aliquota dell'addizionale comunale nella misura dello 0,50% punti percentuali per l'anno 2019;
2. di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento, entro giorni trenta dalla data di esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 52, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs.n. 446/1997;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto interministeriale del 31/05/2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. N. 360/1998.

Dopodiché, in relazione all'urgenza, con separata e analoga votazione

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.n. 267/2000..

COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

SOMMARIO

ART.	DESCRIZIONE	PAG.
1	AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	2
2	DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA	2
3	SOGGETTO ATTIVO	2
4	SOGGETTO PASSIVO	3
5	ESENZIONI	3
6	VERSAMENTO	3
7	RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE	3
8	ENTRATA IN VIGORE	3

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 Cost. e dagli artt. 52 e 59, D.Lgs del 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs. 19 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni
2. Il regolamento disciplina, nel Comune di Carpignano Salentino, le modalità di applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Comune applica l'addizionale Comunale all'IRPEF relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale sono iscritti nei propri registri anagrafici.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.
2. In fase di prima applicazione, e quindi per l'anno 2019, l'aliquota è determinata nella misura di 0,50 punti percentuali.
3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di tale provvedimento, è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come disposto dall'art. 1, co. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.
5. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nell'apposito sito informatico (www.finanze.it) individuato con il D.M. del 31 maggio 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 3

SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Carpignano Salentino dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

Articolo 4

SOGGETTO PASSIVO

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota stabilita all'articolo 2 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 5

VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, co.143, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente all'anno di riferimento.

Articolo 6

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni vincolanti sovraordinate fintanto che non siano apportate le conseguenti modifiche.

Articolo 7

ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to FONTANAS Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rodolfo Luceri

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 12.08.2019 al 27.08.2019 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rodolfo Luceri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (. .) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00
- ☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rodolfo Luceri

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

- ☐ Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 18 e 54, Legge 244/2007, è stata pubblicata sul sito WEB il giorno _____ e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Data, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rodolfo Luceri